



*Con esposto pervenuto a questo Consiglio si lamentava che un avvocato aveva dimesso in due giudizi civili documentazione bancaria inerente un conto corrente bancario intestato ad una persona, senza il consenso di quest'ultima, in violazione della normativa sulla privacy.*

*Il legale precisava che la documentazione gli era stata fornita dal suo cliente, marito separato dell'esponente, ed era stata utilizzata a fini meramente processuali; precisava -poi- che tale documentazione era in legittimo possesso del suo cliente in quanto risalente ad epoca anteriore alla separazione dalla moglie.*

Visionati gli atti dei procedimenti civili, che confermano la pendenza degli stessi e l'antioriorità della documentazione prodotta rispetto alla data di separazione dei due coniugi, ritiene il Consiglio di non ravvisare nel comportamento lamentato dall'esponente illeciti deontologici.

A tale riguardo osserva in fatto il Consiglio:

- che tra l'esponente e suo marito pende un processo avanti il Tribunale di Verona per separazione giudiziale;
- che in detto procedimento le parti reciprocamente chiedono sia riconosciuto a loro favore un assegno di mantenimento da porsi a carico dell'altro coniuge;
- che sempre in detto procedimento la parte difesa dal legale verso cui è stato fatto l'esposto ha chiesto di accertare che l'esponente aveva prelevato somme dal conto corrente cointestato col marito per utilizzarle a scopi personali;
- che con separato giudizio la difesa del marito ha chiesto di accertare che l'esponente aveva prelevato somme dal conto corrente e da un deposito titoli cointestato col suo cliente per trasferirli su un conto intestato alla sola esponente;
- che, peraltro, la circostanza era stata ammessa dall'esponente, la quale giustificava tale comportamento asserendo di avere legittimamente prelevato le somme in quanto aveva provveduto esclusivamente con propri versamenti a fornire le provviste che erano state versate sul conto cointestato;
- che nell'ambito di questi procedimenti era stata offerta in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, documentazione riguardante rapporti bancari intestati alla sola esponente;
- che in virtù anche di questi documenti veniva dal G.I. concesso un sequestro conservativo a favore dell'assistito dal legale verso il quale è stato trasmesso l'esposto e contro l'esponente per un importo pari alla metà delle somme dalla stessa prelevate sul conto cointestato e trasferite su quello personale, ritenuta la sussistenza del periculum in mora.

Ciò premesso in fatto, devesi ritenere:

- che la documentazione bancaria intestata alla sola esponente e dimessa nelle cause è pertinente alle ragioni dedotte dalle parti nei giudizi;
- che la documentazione è anteriore alla data di separazione di fatto e, pertanto, poteva ritenersi in legittimo possesso del marito che ebbe a fornirla al suo legale;
- che la stessa esponente aveva ammesso il fatto del prelievo in proprio favore dal conto cointestato.

La normativa sulla tutela della riservatezza dei dati pare a questo Consiglio non correttamente invocata dall'esponente in ragione: 1) della prevalenza del diritto di difesa giudiziale ex art. 24 Cost. su quello alla riservatezza, desunta sia dal rango costituzionale dell'art. 24 (e dalla preminenza giurisprudenzialmente accordata al diritto di difesa giudiziale sul diritto alla riservatezza da parte della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. pen. 24.1.1989), sia dalle esenzioni rinvenibili agli articoli 13 lettera b) e 24 lettera f) del D.lgs. 196/2003, i quali statuiscono che non necessita d'informativa e consenso il trattamento di dati comuni –quali quelli di cui si tratta- ai fini di far valere un giudizio, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario), sia infine dal fatto che i medesimi documenti sono tutti pertinenti e non eccedenti rispetto alle domande giudiziali (condanna alla restituzione di metà delle somme prelevate e capacità patrimoniali in relazione alla reciproche domande d'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione); 2) dell'insussistenza del pregiudizio della "divulgazione" dei documenti, destinati al solo inserimento nel fascicolo processuale gestito e consultato da soggetti tutti quanti tenuti processualmente al segreto d'ufficio, e riguardanti, peraltro, fatti ammessi dalla esponente. Si consideri inoltre che detti documenti potevano comunque essere acquisiti in giudizio mediante ordine d'esibizione.

Con riferimento al fatto che detta documentazione sia producibile in giudizio benché si tratti di corrispondenza indirizzata all'esponente e non dalla stessa consegnata, osserva il Consiglio che trattasi di documentazione di data anteriore alla separazione di fatto tra i coniugi e che quindi si può presumere non già sottratta artatamente, ma detenuta in ragione del rapporto di coniugio e quindi entrata legittimamente nella sfera della disponibilità del cliente dell'avvocato verso il quale è stato inoltrato l'esposto (seppure per altra fattispecie vedasi Cassazione sentenza 4 maggio 2002, n. 6420), ed in ogni caso, facendo applicazione degli orientamenti della Suprema Corte (Cassazione penale 10 luglio 1997, n. 8838), poteva ben ritenere il legale sussistente la "giusta causa" in presenza della quale non è configurabile il reato di cui all'art. 616, comma 2 c.p.

Non pare che il legale abbia volontariamente e consapevolmente violato nessuna norma, né riferentesi alla privacy, né riferentesi al c.p.. L'avvocato non è venuto poi meno ad alcun dovere di lealtà e correttezza, né ad alcun dovere di verità (essendo al contrario il fatto pacificamente vero per stessa ammissione della esponente nel giudizio di separazione). Nessuna violazione è rinvenibile nel comportamento dell'avvocato con riferimento agli obblighi deontologici concernenti il rapporto con la controparte; al contrario risultano assolti dal legale, nella fattispecie, gli specifici doveri di diligenza e di difesa.

Sugli ulteriori chiarimenti richiesti dall'iscritto nella missiva del 28.09.2004, ritiene il Consiglio – uniformandosi ad una sua consolidata prassi - di non potere dare un

parere preventivo, e delibera di trasmettere copia del presente provvedimento al C.N.F. affinché valuti l'opportunità di richiedere un chiarimento dall'Autorità Garante per specificare se il legale nei cui confronti l'interessato (diverso dal proprio cliente) abbia esercitato i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003, quando possa invocare la deroga di cui all'art. 8, secondo comma lettera e), precisando la portata dell'inciso "pregiudizio e concreto"; indicando in ogni caso, come si risolve il conflitto tra le norme (anche deontologiche) che assicurano tutela e impongono il segreto professionale e l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Si dispone la restituzione al legale della copia degli atti di causa riguardanti i due giudizi (essendo cessate le ragioni che legittimano il trattamento di tali dati da parte del Consiglio) e la trasmissione di copia in forma anonima del presente provvedimento al CNF per la finalità di cui sopra.

*(Deliberato del Cd.O. degli Avvocati di Verona il 4.10.2004)*